

**Modello per la redazione di un programma nazionale di vigilanza
del mercato a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento
(CE) n. 765/2008**

***PROGRAMMA NAZIONALE DI VIGILANZA
DEL MERCATO***

Anno 2016

Italia

Indice

1.	ORGANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE GENERALI DELLA VIGILANZA DEL MERCATO	3
1.1.	Individuazione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato e loro competenze	3
1.2.	Meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato	4
1.3.	Cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato e le dogane	5
1.4.	Sistema di scambio rapido di informazioni RAPEX	6
1.5.	Sistema di informazioni ICSMS	6
1.6.	Descrizione generale delle attività di vigilanza del mercato e delle relative procedure	6
1.7.	Quadro generale di cooperazione con altri Stati membri e con paesi terzi	7
1.8.	Valutazione e rendicontazione delle attività di vigilanza del mercato	7
1.9.	Attività orizzontali in programma per il periodo in questione	7
2.	VIGILANZA DEL MERCATO IN SETTORI SPECIFICI	7
2.1.	Settore 12 Emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto	7
2.1.1.	Autorità preposta e dati di contatto	7
2.1.2.	Procedure e strategia di vigilanza del mercato	8
2.1.3.	Relazione sulle attività svolte nell'ambito del precedente periodo di programmazione	9
2.2.	Settore 14 Pirotecnici - Direttiva 2013/29/UE	10
2.2.1.	Autorità preposta e dati di contatto	10
2.2.2.	Procedure e strategia di vigilanza del mercato	11
2.2.3.	Relazione sulle attività svolte nell'ambito del precedente periodo di programmazione	13
2.3.	Settore 15 Esplosivi Civili - Direttiva 93/15/CEE	13
2.3.1.	Autorità preposta e dati di contatto	13
2.3.2.	Procedure e strategia di vigilanza del mercato	13
2.3.3.	Relazione sulle attività svolte nell'ambito del precedente periodo di programmazione	14

1. ORGANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE GENERALI DELLA VIGILANZA DEL MERCATO

Con l'entrata in vigore del regolamento comunitario n. 765/2008, dal 2009 ogni Stato Membro ha l'obbligo di programmare piani nazionali di vigilanza del mercato allo scopo di innalzare il livello di tutela dei consumatori e garantire alle imprese un mercato trasparente e concorrenziale.

Per l'Italia l'autorità nazionale di vigilanza è il Ministero dello sviluppo economico, che si avvale della collaborazione di vari organi di controllo, tra cui le Camere di commercio, per lo svolgimento delle attività ispettive sul territorio.

Al fine di adempiere agli obblighi europei di programmazione dei controlli, dal 2009 ad oggi il Ministero ed il sistema camerale hanno siglato numerosi Protocolli di intesa, che hanno consentito alle Camere di commercio di maturare una solida esperienza di vigilanza nei settori della sicurezza prodotti (giocattoli, prodotti elettrici e compatibilità elettromagnetica, dispositivi di protezione individuale, prodotti connessi all'energia, prodotti generici di cui al codice di consumo), moda (tessile e calzature) e metrologia legale (distributori di carburante, bilance, contatori del gas, di acqua, di calore ed elettrici).

Nell'ambito dei suddetti accordi Unioncamere ha il ruolo di management e coordinamento mentre alle Camere di commercio affidato il compito di potenziare i controlli sul territorio, così articolati:

- controlli visivi, tesi ad accertare la presenza della marcatura CE e della documentazione di accompagnamento prevista dalle normative settoriali
- controlli documentali, diretti a verificare la disponibilità della documentazione tecnica e della dichiarazione CE di conformità
- analisi di campione, volte ad accertare la conformità sostanziale e la sicurezza del prodotto.

La programmazione dei controlli è, di norma, annuale. Pertanto la suddetta relazione si riferisce all'anno 2016.

1.1. Individuazione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato e loro competenze

Il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di l'autorità nazionale di vigilanza, è strutturato come segue:

- è un'amministrazione di tipo centrale, che si avvale per lo svolgimento delle funzioni sul territorio di una serie di organi di controllo (es. Guardia di Finanza; Camere di commercio, Dogane).
- per il biennio 2015 - 2016 il Ministero dello sviluppo economico ha concordato con il sistema camerale un piano di vigilanza che si compone di 748 ispezioni, da realizzare a cura delle Camere di commercio aderenti all'iniziativa, e così articolate
 - DPI: 120 ispezioni; 36 controlli documentali; 25 analisi di campione

- Giocattoli: 300 ispezioni; 121 controlli documentali; 90 analisi di campione
- prodotti elettrici e compatibilità elettromagnetica: 287 ispezioni; 121 controlli documentali; 69 analisi di campione
- sui prodotti generici: 41 ispezioni; 16 analisi di campione

La somma utilizzabile è pari ad euro 700.000,00 e verrà impiegata per effettuare controlli visivi, documentali e analisi di campione.

Tali attività vengono realizzate dall'ufficio vigilanza della Camera di commercio, che si compone mediamente di due unità di personale. Lo svolgimento delle analisi documentali e fisiche è affidato a laboratori esterni.

1.2. Meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato

Nell'ambito della cooperazione amministrativa esiste collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Tutela della Proprietà Intellettuale. Le strategie d'impiego delle risorse operative del Nucleo Speciale sono fissate ogni anno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la "Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione" che richiama i compiti di tutela del mercato dei beni e dei servizi, attraverso le attività di contrasto alla contraffazione ed alla pirateria, alle violazioni in tema di sicurezza dei prodotti e di usurpazione dell'origine "made in Italy".

I piani di azione della Guardia di Finanza prevedono uno specifico impiego di risorse anche in tale settore, pur non contemplando una preventiva quantificazione degli interventi da eseguire: le relative attività, infatti, coerentemente con le funzioni di polizia economica e finanziaria, si sviluppano mediante il controllo economico del territorio nelle singole province, da cui prendono spunto gli interventi ispettivi con accessi, accertamenti e riscontri presso gli operatori economici individuati e/o sospettati di irregolarità sulla base delle notizie e degli elementi acquisiti con l'azione d'intelligence preventiva.

In tal senso, sulla base di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 e dell'art. 107 del citato D.Lgs. 206/2005, il Nucleo Speciale fornisce costantemente collaborazione operativa anche alle Autorità di vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e, in specie, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il dispositivo della Guardia di Finanza impegnato in materia di sicurezza e conformità dei prodotti è formato dai Reparti territoriali e Speciali, ed in particolare:

- a. per quanto attiene alla componente territoriale, da circa 700 Reparti "ordinari", costituiti dai Nuclei di polizia tributaria (con i loro Gruppi "Tutela Mercato Beni e Servizi", ove sono concentrate le unità investigative più qualificate in ogni provincia), dai Gruppi, dalle Compagnie, Tenenze e Brigate, che costituiscono la struttura portante dell'attività operativa del Corpo;
- b. per quanto attiene alla componente speciale opera il Comando Unità Speciali, da cui dipende il *Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale*.

Quest'ultimo Reparto:

- espleta funzioni di analisi di rischio, mediante incroci di banche dati interne ed esterne, studio dei sistemi di frode, elaborazione di metodologie operative e supporto tecnico-specialistico ai Comandi territoriali, anche attraverso l'approntamento di piani ispettivi ad ampio raggio mirati su soggetti appositamente selezionati;
- verifica, attraverso la componente territoriale, la corretta esecuzione dei provvedimenti restrittivi (di divieto d'importazione, intimazione alla conformazione, divieto di commercializzazione, ritiro dal mercato, ecc.) emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico.

1.3. Cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato e le dogane

Si registrano forme di collaborazione costruttiva tra le Dogane e le Camere di commercio site in prossimità di zone portuali ed aeroportuali.

Ai sensi della legislazione vigente (art. 27, 28 e 29 del Reg. CE 765/2008), l'Autorità doganale, nell'ambito dei controlli di competenza, prima della immissione delle merci in libera pratica, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa comunitaria, svolge un'attività di controllo della rispondenza dei prodotti alle norme tecniche di conformità a garanzia del mercato e della sicurezza dei consumatori.

Tali attività, come noto, sono condotte in stretto coordinamento con il Ministero dello sviluppo economico, Autorità nazionale di vigilanza sul mercato, e secondo disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il « Codice del consumo ».

Nei casi previsti dalla normativa comunitaria vengono attivate le procedure di contatto tra le autorità al fine di verificare la corrispondenza dei prodotti alle normative di settore.

Le modalità di esecuzione dei controlli rispondono ai percorsi operativi riportati nel « Manuale procedurale per i controlli doganali nel settore della sicurezza generale dei prodotti », adottato congiuntamente nel febbraio 2005 ed aggiornato da ultimo in sede di Conferenza dei servizi del 28 ottobre 2009.

Sono attualmente in corso di svolgimento i lavori di ulteriore revisione del Manuale procedurale, che prevedono l'aggiornamento dei riferimenti normativi ed organizzativi nonché delle procedure, coerentemente alle linee guida comunitarie - presenti nel documento « Orientamenti per i controlli all'importazione riguardanti la sicurezza e la conformità dei prodotti » - elaborate con l'apporto dell'amministrazione italiana, le cui istruzioni sono state già diramate a tutti gli uffici doganali nel 2012 e sono pubblicate nell'apposita sezione nella pagina Intranet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'attività di collaborazione tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed il Ministero dello sviluppo economico si è poi fortemente rafforzata nel corso degli ultimi anni tramite la realizzazione di appositi progetti di controllo rafforzato volti al potenziamento della vigilanza sulle importazioni di alcuni prodotti (prevalentemente giocattoli e prodotti elettrici a bassa tensione) che potrebbero risultare lesivi per la salute e la sicurezza dei consumatori. Tali iniziative sono state svolte mediante l'intervento tecnico-analitico dell'Istituto Superiore di Sanità e di altri organismi notificati (IMQ e CSI Testing), attraverso l'esecuzione di controlli analitici - finanziati dal Ministero dello sviluppo economico - volti all'individuazione di prodotti non conformi alla normativa tecnica di settore.

Nel 2015 è stata prorogata la validità della Convenzione Giocattolo Sicuro 2013-2014, con alcuni importanti elementi di novità, tra cui l'estensione dell'ambito di applicazione, che avrà riguardo anche al rischio connesso all'infiammabilità dei giocattoli (oltre al rischio elettrico, a quello connesso alla presenza di piccole parti, di ftalati e di metalli pesanti nelle vernici) con specifico riguardo ai giocattoli che devono essere indossati (anche sulla testa), a quelli in cui i bambini devono entrare ed ai peluches.

Nel 2016 potrà essere concordato tra le autorità doganale e di vigilanza del mercato lo svolgimento di ulteriori azioni di controllo rafforzato, a presidio della conformità dei giocattoli e/o di altre tipologie di prodotti che attraversano le frontiere.

Le percentuali di positività dei controlli effettuati nell'ambito dei precedenti progetti operativi infatti sono state spesso elevate ed hanno confermato la necessità di mantenere alto il livello di attenzione sulla problematica della salvaguardia dei consumatori ed in particolare dei bambini. Tali azioni contribuiscono a migliorare l'informazione a favore degli « stakeholders » - sia pubblici che privati – relativamente ai rischi specifici delle merci poste sotto osservazione favorendo l'introduzione sul mercato di prodotti sicuri.

1.4. Sistema di scambio rapido di informazioni RAPEX

Il Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale della Guardia di Finanza collabora con il punto di contatto nazionale RAPEX del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Nucleo Speciale è dotato di due postazioni "MS creator" con le quale alimenta piattaforma GRAS-RAPEX (RAPID ALERT SYSTEM FOR ALL DANGEROUS CONSUMER PRODUCTS), con le informazioni provenienti dai Reparti della Guardia di Finanza inerenti i prodotti pericolosi individuati sul territorio nazionale e, nel contempo, attraverso le stesse, monitora le eventuali immissioni nel mercato di prodotti pericolosi.

1.5. Sistema di informazioni ICSMS

Il Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale della Guardia di Finanza che collabora con il Ministero dello Sviluppo Economico, è abilitato ad alimentare direttamente il sistema comunitario I.C.S.M.S., che non prevede, diversamente dal Rapex, figure intermedie di validazione. Tale sistema consente, inoltre, a ciascun Reparto territoriale di diffondere informazioni e documenti inerenti un qualsiasi prodotto oggetto di controllo e di acquisire, nel contempo, eventuali informazioni sullo stesso già presenti nel sistema (sequestri, test di laboratorio, provvedimenti restrittivi, ecc.)

1.6. Descrizione generale delle attività di vigilanza del mercato e delle relative procedure

Le Camere di commercio svolgono controlli tenendo conto dei seguenti parametri:

- pianificazione nazionale (protocollo Mise-Unioncamere)
- pianificazione locale
- segnalazioni circostanziate e concrete di consumatori e associazioni di consumatori e di categoria

Non sussiste una procedura generale e condivisa con il Ministero per la gestione dei reclami

Non sussiste una procedura generale e condivisa con il Ministero per la gestione dei infortuni.

Non sussistono strumenti generali e condivisi con il Ministero per allertare gli utenti. Tuttavia Unioncamere ha realizzato un sito web (vigilanzamercato.unioncamere.it) nel quale, occasionalmente, riporta le segnalazioni di pericolosità già oggetto di divulgazione nazionale.

In materia di sanzioni amministrative, le Camere di commercio sono tenute all'applicazione dei criteri generali stabiliti nella Legge n. 689/81 s.m.i.

Al fine di rendere ulteriormente omogeneo il panorama nazionale, un gruppo di lavoro camerale nel 2014 ha elaborato una procedura operativa per lo svolgimento uniforme della funzione sanzionatoria.

I meccanismi di coordinamento delle parti coinvolte sono tenuti dall'autorità di vigilanza.

1.7. Quadro generale di cooperazione con altri Stati membri e con paesi terzi

1.8. Valutazione e rendicontazione delle attività di vigilanza del mercato

1.9. Attività orizzontali in programma per il periodo in questione

Sono in corso di svolgimento percorsi formativi in materia di sicurezza dei prodotti e metrologia legale nell'ambito del protocollo di intesa Mise-UC e destinati al personale camerale.

Alla luce delle consolidate competenze in materia di vigilanza del mercato, nel 2015 è stata accolta la candidatura di Unioncamere in qualità di partner di un progetto europeo per il rafforzamento della vigilanza del mercato, con il coordinamento di PRO SAFE, assieme ad altre 37 autorità europee di vigilanza.

Unioncamere svolgerà attività di management, coordinamento, condivisione di buone pratiche e formazione in modalità e-learning sulla sicurezza dei prodotti.

2. VIGILANZA DEL MERCATO IN SETTORI SPECIFICI

2.1. Settore 12 Emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

2.1.1. Autorità preposta e dati di contatto

— L'autorità italiana preposta alla vigilanza del mercato per il settore in oggetto, individuata ai sensi dell'art. 5 della Direttiva 2000/14/CE, è l'ISPRA-Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell'Ambiente. In particolare, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con incarico prot.DSA-2007-0010771 del 12/04/2007, ha nominato Responsabile della Sorveglianza di Mercato l'ing. Salvatore Curcuruto di ISPRA.

— I dati di contatto dell'Autorità di Sorveglianza di Mercato sono i seguenti:

Ing. Salvatore Curcuruto, presso ISPRA, via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma (Italia).

e-mail: salvatore.curcuruto@isprambiente.it

tel: +39 0650072356.

— Le risorse economiche a disposizione dell'autorità non sono stanziare ad hoc, ma utilizzate sulla base delle disponibilità dell'Amministrazione di competenza (ISPRA) e finalizzate alle attività ispettive relative alla Direttiva 2000/14/CE. Il bilancio destinato annualmente a questa attività è di 2.500,00 €.

Il personale a disposizione, espresso in unità equivalenti a tempo pieno, è pari a 5 unità.

Come mezzi tecnici utilizzabili per l'attività, ISPRA può contare sul proprio laboratorio, dotato della seguente strumentazione:

- 7 Fonometri integratori di precisione in classe 1 (un canale);
- 2 Fonometri integratori di precisione in classe 1 (due canali);
- 1 Fonometro Integratore (classe 1) multicanale portatile su piattaforma multimediale;
- 8 Calibratori (classe 1);
- 2 Stazioni meteorologiche per la misura della pressione atmosferica, la temperatura e l'umidità dell'aria, le precipitazioni, la velocità e la direzione del vento;
- 1 Termoigrometro per misurare la temperatura e l'umidità dell'aria;
- 1 Anemometro per misurare la velocità o la pressione del vento.
- 1 Laboratorio mobile attrezzato per monitoraggi acustici in esterno.

2.1.2. Procedure e strategia di vigilanza del mercato

— le procedure utilizzate per lo svolgimento delle attività di sorveglianza di mercato fanno riferimento alla specifica normativa nazionale, di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente 4 ottobre 2011, che “Definisce i criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 262/2002, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”. In particolare, il controllo sul mercato segue le seguenti procedure:

- l'azienda responsabile dell'immissione in commercio delle macchine, sia essa produttrice, mandataria, o semplice rivenditrice, deve aver ottemperato alle prescrizioni del D.Lgs. 262/2002, con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva 2000/14/CE;
- sono soggette al controllo esclusivamente macchine complete per l'uso previsto, immesse o meno sul mercato comunitario, in ogni caso prima del primo utilizzo;
- le macchine devono essere accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità contenente le indicazioni di cui all'allegato II del D.Lgs. 262/2002;
- la copia di dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica delle macchine devono essere conservate per dieci anni dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare a cui esse si riferiscono, così come disposto dal D.Lgs. 262/2002;

- ciascuna macchina deve avere apposta una marcatura contenente gli elementi di cui all'allegato IV del D.Lgs. 262/2002 (Modello della marcatura CE di conformità e indicazione del livello di potenza sonora garantito);
 - il livello di potenza sonora garantito, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, non deve superare il valore limite di emissione acustica fissato, così come disposto dal D.Lgs. 262/2002;
 - l'analisi della documentazione tecnica deve appurare che le macchine siano state sottoposte ad una appropriata procedura di valutazione della conformità di cui agli allegati del D.Lgs. 262/2002.
- l'attività di vigilanza del mercato viene svolta utilizzando dei criteri di campionamento delle diverse tipologie di prodotto, al fine di ricomprendere la più ampia tipologia di prodotti ricadenti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2000/14/CE. Quanto detto vale sia per le verifiche documentali, sia per le ispezioni programmate presso le aziende produttrici, queste ultime numericamente limitate sulla base delle risorse economiche disponibili.

2.1.3. Relazione sulle attività svolte nell'ambito del precedente periodo di programmazione

Le attività di sorveglianza del mercato, svolte da ISPRA nell'anno 2014, hanno riguardato in particolare i seguenti aspetti:

- Richieste formali alle aziende produttrici individuate dall'Istituto per la verifica della conformità alle disposizioni della Direttiva 2000/14/C;
 - Le aziende che hanno risposto alla richiesta di invio della documentazione sono state 133. Le istruttorie completate sono state 124 (93%), mentre 9 (7%) sono ancora in corso.
- Controlli ispettivi svolti presso manifestazioni fieristiche e direttamente nelle aziende;
 - nel 2014 ISPRA ha svolto controlli in occasione delle principali manifestazioni fieristiche di carattere nazionale, raccogliendo informazioni, verificando le marcature CE delle macchine esposte e acquisendo i dati anagrafici delle aziende espositrici, ai fini di una eventuale successiva richiesta formale delle copie delle dichiarazioni CE di conformità.
- Controlli ispettivi presso le aziende;
 - ISPRA ha svolto nel corso del 2014 n.10 visite ispettive presso aziende produttrici; in una di queste visite ha riscontrato una situazione di non conformità, segnalata al Ministero dell'Ambiente, che ha avviato l'iter sanzionatorio previsto dalla normativa nazionale.
- Divulgazione degli obblighi normativi e dell'attività di controllo sul mercato;
 - La divulgazione di questa attività da parte di ISPRA avviene attraverso l'aggiornamento delle seguenti pagine web dedicate
<http://www.agentifisici.isprambiente.it/rumore-37/macchine-e-attrezzature-funzionanti-allaperto.html>,
<http://www.agentifisici.isprambiente.it/MacchineAperto/statistiche.php>

- Un'ulteriore attività divulgativa riguarda l'organizzazione di incontri annuali con le principali Associazioni di Categoria delle Aziende produttrici e con gli Organismi Notificati che operano in Italia nell'ambito della Direttiva 2000/14/CE.
- Popolamento della banca dati "MARA";
 - A supporto dell'attività di sorveglianza sul mercato viene utilizzata la banca dati MARA, il cui scopo è quello di poter disporre di un sistema di consultazione delle aziende italiane produttrici/mandatarie di macchine comprese tra quelle di cui all'Allegato I della Direttiva 2000/14/CE. La banca dati è popolata con i dati anagrafici delle aziende censite (attualmente sono presenti 587 aziende) e con la relativa documentazione (oltre 3.175 dichiarazioni di conformità).
 - Utilizzo della piattaforma ICSMS per lo scambio di informazioni tra le Autorità di sorveglianza del mercato a livello europeo;
 - E' costante l'implementazione dell'ICSMS con le informazioni che scaturiscono dall'attività di sorveglianza; in particolare, vengono inseriti gli esiti delle ispezioni svolte e, soprattutto, le situazioni di non conformità riscontrate.
 - Presidenza del Noise ADCO.
 - L'Italia, tramite ISPRA, ha assunto la Presidenza del NOISE ADCO dal 2013 e tale incarico è stato confermato anche per il 2014. Le principali attività svolte hanno riguardato:
 - la condivisione di criteri e modalità uniformi per la sorveglianza di mercato anche sulla scorta di quesiti formulati dai produttori;
 - una più intensa utilizzazione della piattaforma ICSMS per favorire lo scambio di informazioni con gli altri Paesi;
 - formulazione di pareri alla Commissione europea che interessano la Direttiva 2000/14/CE.
- L'ultima riunione del NOISE ADCO WG si è svolta a Roma nei giorni 21 e 22 ottobre 2014.

2.2. Settore 14 Pirotecnici - Direttiva 2013/29/UE

2.2.1. Autorità preposta e dati di contatto

- L' Autorità di Sorveglianza sul Mercato nel settore dei Pirotecnici si identifica nelle Prefetture della Repubblica, i Commissari di Governo delle Province Autonome di Bolzano e Trento e il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Residua in capo al Ministero dell'Interno, Dipartimento della P.S. Ufficio per gli Affari Generali, che ha sede in Roma, Piazza del Viminale 1, cap. 00184, una funzione di coordinamento, anche con la Commissione Europea.
- I contatti del responsabile del coordinamento nazionale, individuato nel Direttore Pro-tempore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale - Affari della Polizia Amministrativa e Sociale – del Ministero dell'Interno, sono: Tel. +39.06.465.46020 - polam.armi@interno.it
- Le Autorità di Sorveglianza non dispongono di risorse specifiche. Non presentano il bilancio e si avvalgono del personale appartenente all'Amministrazione Civile

del Ministero dell'Interno e di quello delle diverse Forze di Polizia che, comunque, non è applicato in via esclusiva e continuativa alla materia. L'attività di Sorveglianza del Mercato è stata decentrata ai Prefetti della Repubblica, ai Commissari di Governo delle province autonome di Bolzano e Trento e al Presidente della Regione Valle d'Aosta (per un totale di 105 diramazioni territoriali) attraverso l'art. 29 del D.Lgs. n. 123 del 29.07.2015 avente per titolo: "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (entrata in vigore 13 agosto 2015). In ambito periferico, pertanto, l'attività di Sorveglianza del Mercato viene svolta, sotto la direzione del competente ente territoriale di governo, dalle Forze di Polizia del territorio (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) e dal personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno impiegato presso le Prefetture. Un profilo di criticità nell'esercizio dell'attività di sorveglianza sul mercato nel settore degli esplosivi (siano essi pirotecnici che civili) è rappresentato dall'individuazione di laboratori dove poter effettuare le prove pratiche di accertamento delle caratteristiche di conformità dei prodotti. L'Autorità Nazionale non dispone di laboratori interni e quelli che sono stati interessati all'esterno, hanno fatto presente che ci sono dei costi da sostenere. La mancanza di fondi nazionali da destinare a tali attività non consente la piena realizzazione dei controlli e, al riguardo, sarebbe auspicabile l'intervento dell'Unione Europea anche nell'ottica di un finanziamento.

2.2.2. *Procedure e strategia di vigilanza del mercato*

- Le procedure complessive pertinenti alla gestione della sorveglianza sul mercato dei prodotti pirotecnici sono già operanti, seppur in continuo aggiornamento per elevarne l'efficienza e la qualità. In particolare, per quanto attiene al monitoraggio in ingresso sul mercato nazionale dei fuochi pirotecnici marcati CE, è già attiva la raccolta e l'analisi dei dati che il Ministero dell'Interno riceve dagli organi periferici attraverso le comunicazioni che gli pervengono, ai sensi dell'art. 6 bis del Decreto Legislativo 25 Settembre 2012, n. 176, oggi modificato dall'art. 16 della legge 123/2015. Questi dati, relativi alle importazioni di prodotti recanti il marchio CE provenienti da paesi extra UE, consentono di fornire il resoconto per l'anno 2014, meglio descritto nel seguente punto 2.1.3.(.)

Altre informazioni afferenti l'intero settore dei pirotecnici che si innestano, comunque, con le attività più tipiche della sorveglianza sul mercato, sono quelle che consentono di monitorare, per esempio, l'intero territorio nazionale riguardo a: incidenti causati da fuochi d'artificio (per malfunzionamento o uso improprio di privati e/o professionisti o che accadono all'interno di fabbriche, depositi ecc.); danni a cose e a persone che conseguono da tali episodi; sequestri di prodotti pirotecnici operati a vario titolo dalle diverse Forze di Polizia (come ad es. l'eccedenza dei carichi detenuti dai titolari delle licenze, l'illecita detenzione da parte di chi non ne abbia titolo, la natura illegale degli stessi prodotti dovuta a mancanza di marcatura CE ovvero di preventivo riconoscimento e classificazione da parte del Ministero ecc); controlli amministrativi effettuati presso negozi, depositi e fabbriche di pirotecnici ed ogni altra notizia che, a vario titolo, venga riportata all'Ufficio nazionale di coordinamento. Tale genere di informazioni viene elaborata e selezionata nell'ambito della sorveglianza sul mercato. Tutte le informazioni sopra elencate vengono quindi organizzate ed analizzate anche in via informatica, in modo da poter fornire resoconti completi o parziali, utili alla vigilanza sull'intero settore di cui si tratta.

- L'attività di Sorveglianza sul mercato è attività che necessita obbligatoriamente della collaborazione e coinvolgimento di più soggetti. Per facilitare l'elaborazione di tale dettaglio è bene operare una netta distinzione tra cooperazione interna e cooperazione internazionale. In ambito nazionale gli Enti che collaborano in primo luogo con il Ministero dell'Interno, sono le 105 diramazioni territoriali (Prefetture, Commissari di Governo delle Province Autonome di Bolzano e Trento e Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta). Autorità doganali presso valichi stradali, ferroviari, portuali ecc. consentono, a loro volta, l'attivazione di una proficua rete di vigilanza. Con gli enti territoriali è, di fatto, giornaliera la collaborazione e lo scambio di informazioni (attraverso circolari, scambi epistolari e telefonici) mentre con le Autorità doganali è allo studio la possibilità di avviare un programma annuale di controlli a campioni sui carichi di prodotti pirotecnici in ingresso in Italia, problematica che di fatto risulta connessa alla già indicata difficoltà di reperire in ambito nazionale un adeguato laboratorio dove poter far eseguire l'esame qualitativo e quantitativo degli eventuali campioni prelevati. Ciò nonostante è in programma di dare nuovo impulso al programma quanto meno per l'attivazione di controlli documentali. Le principali forme di cooperazione internazionale, per contro, si realizzano nell'ambito dei contatti, delle riunioni e scambio di informazioni e suggerimenti che si intercorrono con sempre maggiore frequenza con i membri della gruppo di lavoro "ADCO" istituito presso la Commissione Europea sia in materia di articoli pirotecnici e dal prossimo dicembre anche per gli esplosivi per uso civile. Oltre che negli incontri diretti con i rappresentanti dei 28 paesi membri dell'UE, tale cooperazione internazionale viene mantenuta anche attraverso il portale della Commissione Europea CIRCA BC, nato come centro risorse di comunicazione e informazione per amministrazioni, imprese e cittadini.
- La strategia generale che fino ad oggi ha contrassegnato l'attività di sorveglianza sul mercato dei prodotti pirotecnici in Italia, è stata senza dubbio quella c.d dell'analisi del rischio. Viene infatti data priorità nel monitorare quelli che sono riconosciuti per lo più da tutti gli esperti del settore, come i prodotti a più alto fattore di rischio quali: razzi, petardi e prodotti ad esclusivo uso professionale (F4 – P2 – T2 su tutti). Sono attualmente allo studio, anche con l'apporto degli altri membri ADCO europei, delle soluzioni tecniche e normative che possano rendere sempre più difficile che strumenti di così alta pericolosità, possano cadere in mano di persone, non qualificate, inesperte o addirittura di minorenni (si pensa infatti di intervenire sulle vendite on line, produzione e/o fino a vietarne la produzione). I controlli sui prodotti marcati CE che oggi possono e vengono eseguiti dagli organi preposti sono esclusivamente di tipo documentale, attesa la citata difficoltà che è rappresentata dalla mancata disponibilità di laboratori per gli esami materiali. Sono tuttavia allo studio, ulteriori soluzioni che incentivino e facilitino gli organi territoriali preposti, ad effettuare controlli sempre più approfonditi e mirati ad accertare la conformità dei prodotti marcati CE presenti sul territorio con le documentazioni e schede tecniche rilasciate dai competenti Enti notificati. Da ultimo è previsto per il prossimo mese di Novembre un primo ciclo di formazione riservato agli operatori del settore, che permetterà loro di acquisire una migliore conoscenza delle documentazioni associate ai prodotti nonché delle procedure di controllo da seguire nel corso delle verifiche.

2.2.3. Relazione sulle attività svolte nell'ambito del precedente periodo di programmazione

Il dettaglio delle verifiche effettuate nel corso dell'anno 2014, già accennate nel precedente dettaglio 2.1.2. ammonta a **126**. Il numero di tali ispezioni è in netto aumento rispetto all'anno precedente (65). Si tratta delle visite regolari e controlli documentali ordinari, effettuati dagli uffici delle Prefetture in occasione di ogni importazione in Italia di prodotti pirotecnici marcati CE provenienti da paesi extra-UE. Attraverso tale attività vengono simultaneamente controllati i documenti di interi carichi di fuochi pirotecnici marcati CE che oltrepassino la frontiera comunitaria italiana, anche se provenienti in transito da altri paesi UE. Ad ogni comunicazione di importazione, proveniente alle Prefetture dalle ditte importatrici (ex art. 6bis D.Lgl. 58/2010) corrisponde una nota ufficiale con cui le stesse Prefetture informano il Ministero dell'Interno della quantità e del tipo di prodotti marcati CE che vengono introdotti nel territorio italiano, consentendo il monitoraggio costante del flusso di prodotti pirotecnici che vengono immessi sul mercato nazionale. Va ben rimarcato che risultando tali ispezioni meramente documentali, esse vengono indirizzate verso tutte le categorie di prodotti ed operatori economici ed esulano, quindi, dall'eventuale sospetto di non conformità o inadempienza delle norme. Al netto di queste valutazioni e di qualche eventuale errore meramente materiale (e tuttavia marginale) si rappresenta la movimentazione in ingresso in Italia di prodotti pirotecnici marcati CE, attraverso la seguente tabella:

prodotti pirotecnici recanti marchio CE importati in Italia per ANNO 2014								
TOTALE KG di massa attiva	F1	F2	F3	F4*	P1	P2*	T1	T2*
445.256,833	27.591, ⁷⁰⁸	254.762, ³⁶⁷	59.498, ⁸	97.972, ²²⁷	4, ⁴⁹⁴	937, ¹	746, ²⁷⁷	3.743, ⁸⁶

*prodotto riservato ad un utilizzo professionale

2.3. Settore 15 Esplosivi Civili - Direttiva 93/15/CEE

2.3.1. Autorità preposta e dati di contatto

- L'Autorità di Sorveglianza sul Mercato nel settore degli Esplosivi per uso civile è istituita presso il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale - Affari della Polizia Amministrativa e Sociale in stretta collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le risorse Minerarie ed Energetiche.
- I contatti del responsabile del coordinamento nazionale, individuato nel – del Ministero dell'Interno, sono: Tel. +39.06.465.46020 - polam.armi@interno.it

2.3.2. Procedure e strategia di vigilanza del mercato

- Tra i meccanismi di controllo nel settore degli esplosivi per uso civile si evidenzia l'effetto discendente prodotto dall'applicazione della norma secondo la quale è

vietato fabbricare o immettere sul mercato prodotti esplosivi che non siano stati classificati dal Ministero dell'interno e che siano privi della marcatura CE. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento TULPS di tutti gli esplosivi per uso civile commercializzati, unitamente ai controlli effettuati presso i depositi e le fabbriche muniti della prevista licenza, determinano il quadro generale dell'attività di sorveglianza attualmente in essere.

- Nell'attività di Sorveglianza sul mercato degli esplosivi per uso civile, la forma di cooperazione internazionale si realizza nell'ambito delle riunioni e scambio di informazioni con i componenti degli altri Stati membri che partecipano al Gruppo di Lavoro Esplosivi per uso Civile e dell'istituendo "ADCO" (Gruppo di Collaborazione Amministrativa per lo scambio della buona prassi). Inoltre la cooperazione internazionale interviene anche con lo scambio di informazioni sul portale della Commissione Europea CIRCA BC, e le altre risorse tecnologiche (European Bomb Data System)
- essendo un settore rivolto principalmente ad addetti del settore le strategie di vigilanza adottate scaturiscono anche dalla stretta collaborazione con le aziende del settore, già responsabilizzate da una serie di leggi preesistenti¹, nonché grazie al diretto loro coinvolgimento nei processi formativi per il recepimento di norme comunitarie di nuova adozione.

2.3.3. Relazione sulle attività svolte nell'ambito del precedente periodo di programmazione

Per il dettaglio delle verifiche effettuate nel corso dell'anno 2014, la Commissione Consultiva Centrale in materia di esplosivi ha esaminato **n. 13** richieste pervenute da titolari di Fabbriche e/o Depositi di Esplosivi per uso civile, lo svolgimento delle quali ha comportato un preventivo accesso ispettivo da parte delle locali Commissioni Tecniche Provinciali all'interno dei relativi stabilimenti.

Inoltre nel corso dell'anno 2014 sono state formulate, a seguito di verifica dei documenti rilasciati dagli organismi notificati per il riconoscimento del marchio CE, **n°28** iscrizioni, da parte dell'Ufficio dell'Autorità di Sorveglianza sul mercato, nell'allegato A del T.U.L.P.S.

2.4 Settore 25 Imbarcazioni da diporto

La Direttiva 94/25/CE, recepita con il D.L.vo n. 436 del 14 agosto 1996, emendata dalla Direttiva 2003/44/CE recepita con il D.L.vo n. 171 del 18 luglio 2005 (Codice della Nautica da Diporto), verrà il 18 gennaio 2016 abrogata dall'entrata in vigore della nuova Direttiva RCD 53/2013 /EU, attualmente in fase di recepimento nazionale.

L'art. 11, comma 1 del D.L.vo n. 171 del 18 luglio 2005 prevede che l'attività di vigilanza del mercato nel settore della nautica da diporto sia espletata, in coordinamento fra loro e nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dello Sviluppo

¹le norme di cui al D.P.R. 128/1959, Titolo VIII, nonché quelle contenute nel D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 (artt. 10, 35, 36, 73). Tali norme, pur essendo in linea di principio dirette a curare i profili di sicurezza nell'impiego degli esplosivi utilizzati per la coltivazione del giacimento, svolgono nello stesso tempo una funzione di controllo: sulla tipologia degli esplosivi, sui quantitativi necessari per la coltivazione del giacimento, sulla conservazione degli esplosivi nei siti minerari, sull'impiego nei lavori e sulla distruzione degli esplosivi residui.

Economico. Tale disposizione è contemplata anche nell’emanando Decreto Legislativo di recepimento della nuova Direttiva RCD.

Ciò premesso, nel contesto legislativo di cui sopra e nelle more del recepimento della nuova Direttiva RCD 2013/53/CE, si evidenzia che per quanto relativo alla competenza di questo Dicastero, la vigilanza sul mercato della nautica da diporto rientra nei compiti istituzionali della Divisione 7 del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne.

L’adempimento dei compiti istituzionali sopra richiamati consiste nella verifica della conformità delle unità da diporto, delle moto d’acqua e dei loro componenti alle prescrizioni del già citato Decreto Legislativo eseguita attraverso specifiche verifiche e mirati controlli del mercato e degli operatori economici interessati, sia con metodo “a campione” (articolo 4, comma 1), che mediante il controllo della documentazione tecnica, di cui all’allegato IX dello stesso Decreto Legislativo, che il fabbricante o il suo mandatario stabilito sul territorio della comunità europea sono tenuti a mantenere a disposizione delle autorità vigilanti per un periodo di dieci anni (articolo 11, comma 5).

La Divisione 7 effettua verifiche, controlli ed ispezioni presso il produttore di unità da diporto con lunghezza da 2,5 a 24 metri, moto d’acqua e componenti (articolo 4, comma 1), i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.

L’ Ufficio intende proseguire per l’anno 2016, compatibilmente con le risorse economiche ed umane disponibili, nell’attività di vigilanza e di controllo dei prodotti in base ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell’ambiente e dei consumatori (articolo 6, comma 1).

E’ inoltre in itinere, d’intesa con il competente ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico e di concerto con l’Agenzia delle Dogane, l’elaborazione di una procedura che regoli un’attività di vigilanza alle frontiere basata su “check list” di verifica documentale dei prodotti.

Dopo la partecipazione al 32° e al 33° RCD ADCO Meeting rispettivamente in Bruxelles (Belgio) e a Riga (Latvia) la Divisione 7 proseguirà nel suo impegno di cooperazione con i gruppi di lavoro settoriali coordinati dalla Commissione Europea partecipando alle previste riunioni periodiche.

Nel corso dell’anno 2016 si prevede di eseguire le seguenti attività di accertamento da attuare sia attraverso visita ispettiva in loco che attraverso esame documentale a seguito di istruttoria:

- circa 8 costruttori nazionali, la cui tipologia societaria è estremamente eterogenea, variando dal grosso produttore di unità nautiche alla ditta individuale o dal produttore specializzato in singole unità a quanti si occupano esclusivamente della produzione di battelli gonfiabili, moto d’acqua o componenti;
- circa 8 unità da individuare tra i vari operatori economici interessati al mercato delle unità da diporto prodotte sia in ambito nazionale che comunitario ovvero provenienti da paesi extraeuropei;
- controlli e verifiche sul prodotto in numero non quantificabile in quanto effetto di segnalazioni o denunce di difformità provenienti direttamente da privati o da procedimenti legali relativi a contenziosi tra le parti, nonché attraverso informative dei Corpi incaricati dei controlli sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- circa 4 attività di vigilanza mirate allo svolgimento delle funzioni di istituto presso Fiere e Saloni nautici specializzati del settore;
- circa 2 partecipazioni, con sportelli al pubblico, presso Fiere e Saloni nautici specializzati del settore, compatibilmente con specifiche risorse a disposizione.

2.5 Settore 32 Etichettatura prodotti tessili Regolamento (CE) n. 1007/2011

2.5.1 Autorità preposta e dati di contatto

L'autorità di vigilanza del mercato nei settori di interesse è il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la politica industriale e competitività e PMI – Divisione VIII.

Il dirigente della Divisione VIII è la dr.ssa Gabriella Pecorini il funzionario di riferimento è la sig.ra Antonella Tomassi.

Le funzioni di vigilanza vengono svolte dalle Camere di Commercio, la gestione, l'assistenza e la consulenza al Sistema camerale viene svolta da Unioncamere con il quale il Ministero collabora per rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite.

2.5.2 Procedure e strategia di vigilanza del mercato

Il Ministero dello Sviluppo Economico è l'autorità di vigilanza del mercato e procede ai controlli di conformità della composizione fibrosa dei prodotti tessili conformemente al regolamento 1007/2011 nonché ai controlli di sicurezza dei medesimi prodotti tessili immessi sul mercato ai sensi del Decreto legislativo 206/2005, avvalendosi della collaborazione degli enti aventi specifiche competenze in materia, ovvero le Camere di commercio.

La collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di autorità di vigilanza e Unioncamere nell'ultimo periodo si è rafforzata attraverso la realizzazione di iniziative di collaborazione operativa, di approfondimento e di formazione rivolte al personale ispettivo ed organi competenti in materia di controlli.

L'attività di vigilanza viene realizzata dalla Camera di commercio sulla base di segnalazioni, pianificazione nazionale o locale e successiva estrazione casuale da elenchi degli operatori da controllare, criteri di valutazione oggettivi stabiliti in sede di programmazione dei controlli che tengono conto di attività pregressa, principi dell'analisi dei rischi.

Occorre premettere i prodotti tessili e le calzature, per poter essere commercializzate liberamente nel mercato unico comunitario, devono essere accompagnate da una corretta etichettatura, che deve essere conforme alle disposizioni normative in materia.

Le indicazioni riportate sull'etichetta devono dunque garantire un'informazione corretta al consumatore e ridurre i rischi di frode sia per il consumatore che per gli operatori economici.

In questo quadro, la vigilanza è essenziale per contribuire al corretto funzionamento del mercato: solo prodotti sicuri ed etichettati correttamente devono poter circolare, ai fini della sicurezza di un prodotto si deve tenere conto delle caratteristiche del prodotto **ed in particolare della sua composizione**, il suo imballaggio, le modalità di assemblaggio.

Vigilanza Tessili

L'attività di vigilanza di un prodotto tessile verte sul controllo:

- della presenza dell'etichetta e della composizione fibrosa;
- della presenza delle misure di sicurezza proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto adottate dal Produttore di cui al Codice di consumo (art. 102 e seg.).

L'attività di vigilanza è svolta mediante le seguenti tipologie di controllo :

- controllo visivo e documentale;

- prelievo e analisi di campioni.

Le Camere di Commercio svolgono controlli presso produttori, importatori, rappresentanti del fabbricante, imprese che commercializzano i prodotti, nei luoghi della produzione, dello stoccaggio e della distribuzione, e questi vengono effettuati senza preavviso.

Nell'ambito di ogni controllo viene redatto un apposito rapporto/verbale di verifica sottoscritto dalle parti. Tali verbali verranno consegnati all'impresa interessata, lasciati in custodia agli atti d'ufficio ed eventualmente inviati alle autorità preposte per gli eventuali provvedimenti di competenza

Nel corso di ogni ispezione i prodotti possono essere sottoposti a controllo visivo e/o documentale, scelti a caso dal funzionario incaricato, per verificarne gli aspetti di regolarità formale.

Sugli stessi prodotti, oltre ad un controllo documentale, può essere poi effettuato anche un controllo di conformità del prodotto attraverso analisi di laboratorio conformemente alla normativa vigente. L'attività compiuta nel corso del sopralluogo è dettagliatamente descritta e documentata nei relativi verbali redatti in fase di vigilanza e che possono essere molteplici (verbale di vigilanza, di prelievo, di sequestro, ecc...).

In caso di un'accertata non conformità del prodotto, la Camera di Commercio deve inviare al Ministero dello Sviluppo Economico i principali atti dell'accertamento e tutti gli elementi inerenti l'assunzione dei provvedimenti di competenza Camerale e gli elementi utili per il Ministero per i seguiti di competenza. La Camera dovrà includere nel suddetto fascicolo anche il rapporto del laboratorio di prova.

Le violazioni alla normativa vigente di composizione per il settore tessile in alcuni casi comporta l'assunzione di provvedimenti sanzionatori. L'impianto sanzionatorio per la materia dell'etichettatura di composizione dei prodotti tessili attualmente è costituito dal combinato disposto di tre norme, la Legge 26.11.1973 n. 883, la Legge 24.11.1981 n. 689 e il D. Lgs 22.5.1999 n.194.

Relativamente agli aspetti di sicurezza (dati identificativi del prodotto e/o produttore, non conformità palesi del prodotto) si può procedere al sequestro dei prodotti e in alcuni casi si procede all'assunzione di provvedimenti sanzionatori, la fattispecie rientra nell'illecito amministrativo di cui al Codice del Consumo, parte IV Sicurezza e qualità artt. 102 e segg.ti.

Vigilanza Calzature

L'attività di vigilanza verte sul controllo:

- della presenza e della correttezza formale delle indicazioni destinate al consumatore;
- della composizione del prodotto, che sia conforme a quella dichiarata;
- della presenza delle misure di sicurezza proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto adottate dal Produttore di cui al Codice di consumo (art. 102 e seg.).

L'attività di vigilanza che può essere effettuata presso un'impresa produttrice o commerciale o presso luoghi di vendita.

è svolta mediante le seguenti tipologie di controllo:

- controllo visivo volto a verificare gli aspetti inerenti alla composizione, e cioè:
 - a presenza dell'etichetta e la sua corretta compilazione;
 - la presenza del cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta (solo se il controllo è svolto nei luoghi di vendita al consumatore finale)

- prelievo e analisi di campioni;

Le Camere di Commercio svolgono controlli presso produttori, importatori, rappresentanti del fabbricante, imprese che commercializzano i prodotti, nei luoghi della produzione, dello stoccaggio e della distribuzione, e questi vengono effettuati senza preavviso.

Nell'ambito di ogni controllo viene redatto un apposito rapporto/verbale di verifica sottoscritto dalle parti. Tali verbali verranno consegnati all'impresa interessata, lasciati in custodia agli atti d'ufficio ed eventualmente inviati alle autorità preposte per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nel corso di ogni ispezione i prodotti possono essere sottoposti a controllo visivo e/o documentale, scelti a caso dal funzionario incaricato, per verificarne gli aspetti di regolarità formale.

Sugli stessi prodotti, oltre ad un controllo documentale, può essere poi effettuato anche un controllo di conformità del prodotto attraverso analisi di laboratorio conformemente alla normativa vigente. L'attività compiuta nel corso del sopralluogo è dettagliatamente descritta e documentata nei relativi verbali redatti in fase di vigilanza e che possono essere molteplici (verbale di vigilanza, di prelievo, di sequestro, ecc...).

In caso di un'accertata non conformità, la Camera di Commercio deve inviare al Ministero dello Sviluppo Economico il fascicolo completo del procedimento contenente i principali atti dell'accertamento e tutti gli elementi inerenti l'assunzione dei provvedimenti di competenza ministeriale e gli elementi utili per il Ministero per i seguiti di competenza. La Camera dovrà includere nel suddetto fascicolo anche il rapporto del laboratorio di prova.

Le violazioni alla normativa vigente di composizione per il settore calzature non comporta l'assunzione di provvedimenti sanzionatori.

In generale la mancanza dell'etichetta di composizione o dell'etichetta formalmente compilata in modo non corretto comportano l'adozione di provvedimenti amministrativi atti non commercializzare i prodotti prima di aver regolarizzato l'etichetta, scaduti i termini per la regolarizzazione si provvede al ritiro dal mercato del prodotto non regolare.

Relativamente agli aspetti di sicurezza (dati identificativi del prodotto e/o produttore, non conformità palesi del prodotto) si può procedere al sequestro dei prodotti e in alcuni casi si procede all'assunzione di provvedimenti sanzionatori, la fattispecie rientra nell'illecito amministrativo di cui al Codice del Consumo, parte IV Sicurezza e qualità artt. 102 e sgg.ti.

Iniziative per il 2016

Il Ministero inoltre risponde all'utenza sull'attuazione della normativa in oggetto attraverso il sistema di posta certificata e/o mail.

La realizzazione di iniziative in materia di controllo e vigilanza del mercato per il 2016 nel settore dei prodotti tessili prevede un periodo di informazione agli operatori del settore attraverso la distribuzione del materiale informativo, che si allega, appositamente elaborato nel corso del 2015 a cura di UNIONCAMERE con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico.

Sono poi previsti controlli da parte delle Camere di Commercio sui prodotti tessili e calzature come da prospetto che segue

**PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SUI PRODOTTI TESSILI
E CALZATURE PER L'ANNO 2016**

ISPEZIONI PREVISTE DAGLI UFFICI DI VIGILANZA DEL MERCATO

	TESSILE	CALZATURE
numero di ispezioni da svolgere	163	76

ISPEZIONI PREVISTE PRESSO I DIVERSI TIPI DI OPERATORI ECONOMICI

	TESSILE	CALZATURE
fabbricante	20	2
importatore	3	1
distributore	9	6
dettagliante	131	67

ISPEZIONI PREVISTE IN ATTIVITA' CONGIUNTA CON ALTRI ORGANI DI VIGILANZA

	TESSILE	CALZATURE
Guardia di Finanza	6	0
Agenzia delle Dogane	0	0
NAS	2	0
Polizia Municipale	4	0
altra Camera di commercio	0	0

PREVISIONE DI N. PRODOTTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO VISIVO

	TESSILE	CALZATURE
numero di prodotti da controllare	1617	613

PREVISIONE DI PRODOTTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA PARTE IV DEL CODICE DI CONSUMO

	TESSILE	CALZATURE
numero di prodotti da sottoporre a controllo documentale	162	85

PREVISIONE N. PRODOTTI DA SOTTOPORRE AD ANALISI DI CAMPIONE

	TESSILE	CALZATURE
numero di prodotti sottoposti ad analisi di campione	33	14

**PREVISIONE DI CONTROLLI SU PRODOTTI RELATIVI AL COMMERCIO ON
LINE**

54

 numero

ALLEGATO: ELENCO DI RIFERIMENTO DEI SETTORI DEI PRODOTTI

Settori dei prodotti	Legislazione pertinente ^{2 3}
1. Dispositivi medici (compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi medici impiantabili attivi)	Direttive 93/42/CEE, 98/79/CE e 90/385/CEE
2. Prodotti cosmetici	Regolamento (CE) n. 1223/2009
3. Giocattoli	Direttiva 2009/48/CE
4. Dispositivi di protezione individuale	Direttiva 89/686/CEE
5. Prodotti da costruzione	Regolamento (UE) n. 305/2011
6. Generatori aerosol	Direttiva 75/324/CEE
7. Recipienti semplici a pressione e attrezzature a pressione	Direttive 2009/105/CE e 97/23/CE
8. Attrezzature a pressione trasportabili	Direttiva 2010/35/UE
9. Macchine	Direttiva 2006/42/CE
10. Ascensori	Direttiva 95/16/CE
11. Impianti a fune	Direttiva 2000/9/CE
12. Emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto	Direttiva 2000/14/CE
13. Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva	Direttiva 94/9/CE
14. Articoli pirotecnici	Direttiva 2007/23/CE
15. Esplosivi per uso civile	direttiva 93/15/CEE
16. Apparecchi a gas	Direttiva 2009/142/CE
17. Strumenti di misura, strumenti per pesare a funzionamento non automatico e prodotti preconfezionati	Direttive 2004/22/CE, 2009/23/CE e 2007/45/CE
18. Apparecchiature elettriche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva CEM (compatibilità elettromagnetica)	Direttiva 2004/108/CE
19. Apparecchiature radio e di telecomunicazione che rientrano nel campo di applicazione della direttiva R&TTE (apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione)	Direttiva 1999/5/CE

² Per praticità di consultazione, la presente tabella elenca la legislazione vigente dell'UE. Nuovi atti normativi che sostituiscano la legislazione elencata nella tabella dovranno anch'essi essere presi in considerazione per il periodo in cui risultino applicabili.

³ Per praticità di consultazione, in alcuni casi (ad esempio, progettazione ecocompatibile o etichettatura energetica), la presente tabella elenca unicamente la legislazione quadro dell'UE, ma si intendono compresi anche gli atti legislativi dell'UE relativi a prodotti specifici.

20. Materiale elettrico e apparecchiature elettriche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva bassa tensione	Direttiva 2006/95/CE
21. Apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione delle direttive RoHS (restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) e RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche); pile	Direttive 2011/65/CE, 2002/96/CE e 2006/66/CE
22./A Sostanze chimiche che rientrano nel campo di applicazione del regolamento REACH e dei regolamenti relativi alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze	Regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008
22. /B Altri prodotti chimici (detergenti, pitture, inquinanti organici persistenti, gas fluorurati ad effetto serra, sostanze che riducono lo strato di ozono, ecc.)	Regolamento (CE) n. 648/2004, direttiva 2004/42/CE, regolamento (CE) n. 850/2004, regolamento (CE) n. 842/2006, regolamento (UE) n. 517/2014 e regolamento (CE) n. 1005/2009
23. Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica; Requisiti di rendimento per le caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi	Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE; direttiva 1992/42/CEE
24. Etichettatura dei pneumatici	Regolamento (CE) n. 1222/2009
25. Imbarcazioni da diporto	Direttiva 94/25/CE
26. Equipaggiamento marittimo	Direttiva 96/98/CE
27. Veicoli a motore	Direttive 2002/24/CE e 2007/46/CE
28. Macchine mobili non stradali	Direttiva 97/68/CE
29. Concimi	Regolamento (CE) n. 2003/2003
30. Altri prodotti di consumo che rientrano nel campo di applicazione della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti (DSGP) (facoltativo)	Direttiva 2001/95/CE
31. Biocidi	Regolamento (UE) n. 528/2012
32. Etichettatura dei prodotti tessili	Regolamento (CE) n. 1007/2011
33. (Altri settori – specificare)	